



COMUNE di PULFERO

Provincia di Udine

**REGOLAMENTO RELATIVO ALLA CONCESSIONE IN
PERMANENZA PER L'INSTALLAZIONE DI UNA TUBAZIONE
INTERRATA, PER UN TRATTO DI STRADA COMUNALE**

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 del 27.02.2008
Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 36 del 25.11.2016

ARTICOLO 1 - CRITERI GENERALI.

1. E' oggetto del presente regolamento la concessione in permanenza per l'installazione di una tubazione interrata, in genere, per un tratto di strada comunale.
2. Le concessioni vengono concesse a privati cittadini, residenti e non, ad Enti, Società e simili.
3. L'esecuzione di tutte le lavorazioni o prestazioni, inerenti l'installazione di una tubazione interrata in concessione permanente sono vincolate al presente Regolamento e allegato Disciplinare.
4. E' vietata ogni forma di sub-concessione.
5. L'Amministrazione Comunale si riserva di valutare e non concedere, con proprio atto motivato le autorizzazioni, per esigenze proprie o per scopi contrari alle norme di pubblica sicurezza.

ARTICOLO 2 – MODALITÀ E TERMINI PER LA RICHIESTA E CONDIZIONI PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI.

1. L'istanza di concessione dovrà essere presentata in carta legale a firma del cittadino richiedente o da Società o Ente nella persona del suo legale rappresentante o persona autorizzata. La suddetta richiesta dovrà essere corredata di tutti i dati del richiedente e riportato anche un recapito telefonico.
2. L'istanza dovrà riportare l'esatta collocazione della condotta (denominazione della frazione, denominazione della via, e numero civico) ed essere corredata da un elaborato grafico quotato, in scala 1:500, sottoscritto dal richiedente, riportante l'area oggetto dei lavori.
3. Per ottenere la concessione sarà necessario presentare al protocollo del comune la necessaria richiesta, comprensiva della cauzione prevista all'art.7. La domanda andrà presentata tassativamente almeno 30 giorni naturali e consecutivi prima della data di inizio dei lavori. Al termine di cui sopra sono ammesse deroghe, esclusivamente per le sole urgenze, le quali dovranno essere motivate nella domanda stessa.
4. Nessuna prestazione potrà essere effettuata dal richiedente fino al rilascio dell'autorizzazione da parte dell'Amministrazione Comunale.
5. L'esecuzione dei lavori è subordinata alle norme di cui al presente Regolamento e all'allegato Disciplinare, il quale fa parte integrante del presente regolamento. Il Disciplinare dovrà essere allegato all'atto autorizzativo di concessione.
6. Ai sensi della Legge sulla Privacy, i dati forniti nella domanda, saranno trattati esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle Leggi e dai Regolamenti comunali.

ARTICOLO 3 - ONERI A CARICO DEL RICHIEDENTE.

1. Il richiedente nella domanda dovrà specificare tutti i dati dell'esecutore dei lavori, recapito telefonico compreso e comunicare per scritto, anche mezzo fax (0432-726033), la data di inizio e di fine dei lavori, citando gli estremi dell'autorizzazione.
2. La mancata comunicazione della data di inizio dei lavori, implica l'applicazione di una sanzione pari a un quinto della cauzione, la quale sarà trattenuta dall'Amministrazione Comunale allo svincolo della cauzione stessa.
3. Prima dell'inizio dei lavori il concessionario dovrà prendere contatto con gli Uffici Tecnici dell'E.N.E.L. S.p.A. (energia elettrica), della TELECOM S.P.A. (linee telefoniche), dell'ACQUEDOTTO POIANA S.p.A. (acqua) CAFIC S.p.A. (acqua e fognatura), dell'ITALGAS S.P.A. (gas metano) e dell'Amministrazione Comunale (illuminazione pubblica), per conoscere l'eventuale presenza ed ubicazione di cavi e tubazioni nel sottosuolo.
Il concessionario e l'esecutore dei lavori saranno responsabili di eventuali danneggiamenti e saranno perciò tenuti al pagamento delle spese di ripristino e di rifusione dei danni diretti ed indiretti eventualmente causati.
4. Per l'esecuzione del lavoro il Concessionario dovrà ottenere tutte le eventuali altre autorizzazioni delle Autorità competenti, compresa la D.I.A. (denuncia di inizio attività) ai sensi dell'art.48, comma 1° lettera k) della L.R.5/07.

ARTICOLO 4 – OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO.

1. Il concessionario e l'esecutore dovranno adottare tutte le cautele necessarie ponendo e mantenendo in opera tutte le segnalazioni di pericolo prescritte dal Nuovo codice della strada D.Lgs.n°285 del 1992, dal Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo codice della strada D.P.R. n°495 del 16 dicembre 1992 e dal D.M. 10.07.2002, e successive modificazioni ed integrazioni.
2. Durante i lavori saranno usate tutte le cautele atte a mantenere libera la circolazione e sicuro il traffico collocando sulla strada (o marciapiede o manufatto, o via, o piazza, od altro suolo pubblico) ed in posizione ben visitabile le necessarie difese e le prescritte segnalazioni diurne e notturne, rendendo sollevata l'Amministrazione Comunale ed indenne da ogni e qualsiasi responsabilità per tutti i danni che potessero derivare alla strada ed a terzi in dipendenza della concessione.
3. Il Concessionario dovrà curare a proprie spese la manutenzione del tratto di strada (o marciapiede, o manufatto, o via, o piazza, od altro suolo pubblico) manomesso per un periodo non inferiore a 6 (sei) mesi dalla ultimazione dei lavori.
4. Se a seguito di verifica da parte dell'Amministrazione Comunale viene riscontrata una non corretta esecuzione dei lavori o come prescritto nel presente regolamento, trascorsi 20 (venti) giorni del relativo sollecito scritto di ripristino, senza ottemperare a quanto segnalato, la cauzione verrà immediatamente incamerata e l'Amministrazione Comunale provvederà ad eseguire in proprio le rimanenti lavorazioni.

5. Per gli eventuali ulteriori lavori di manutenzione delle tubazioni installate che dovessero richiedere manomissione a pavimentazioni stradali o manufatti od altre opere stradali, oppure che dovessero richiedere interruzione od intralcio del traffico in una via, il Concessionario sarà tenuto a chiedere preventiva autorizzazione all'Amministrazione Comunale che all'uopo si riserva il diritto di esigere deposito di adeguata cauzione.
6. Se dovessero rendersi necessari dei lavori di spostamento delle tubazioni installate in seguito di lavori di carattere pubblico eseguiti dall'Amministrazione Comunale, il Concessionario sarà tenuto ad eseguire tali lavori di spostamento a sua cura e spese.
7. I lavori di ritombamento, non potranno essere eseguiti dal concessionario o dall'esecutore dei lavori se prima non è stato effettuato un sopralluogo, da parte di un tecnico dell'Amministrazione Comunale o suo incaricato.
8. Copia degli atti autorizzativi dei lavori in concessione, dovranno essere sempre tenuti in cantiere ed esibiti ad ogni richiesta dei funzionari comunali o tecnici incaricati.

ARTICOLO 5 – MODALITA' DI ESECUZIONE DEI LAVORI.

1. Gli attraversamenti di corpi stradali verranno effettuati nei punti di cui all'articolo 2) e gli scavi saranno eseguiti, a pareti verticali, limitatamente allo stretto necessario. Il lavoro in ognuno di tali attraversamenti, verrà eseguito in due tempi in modo da non interrompere il traffico stradale e il piano viario in conglomerato bituminoso dovrà essere preventivamente tagliato in maniera netta mediante adeguati attrezzi.
2. L'attraversamento della sede stradale dovrà essere eseguito, di norma, ortogonalmente all'asse stradale. I cavi e le tubazioni verranno collocati ad una profondità tale e con i dovuti accorgimenti (protezioni in genere) in modo che non abbiano a risentirne danno per il passaggio dei veicoli, ugualmente, la profondità minima non dovrà essere, di norma, inferiore a cm.100 dal piano viario.
3. Il materiale risultante dallo scavo non potrà essere (nemmeno temporaneamente) depositato sulla strada e riutilizzato come ritombamento, ma dovrà essere portato in discarica autorizzata. Se durante lo scavo saranno invase caditoie, pozzetti, cunette, scarpate, fossi stradali, il Concessionario sarà tenuto al ripristino immediato e alla pulizia della strada.
4. Il ritombamento degli scavi dovrà essere effettuato a strati di cm.20 adeguatamente costipati e il materiale di ritombamento (misto di cava per sottofondi stradali), dovrà essere mescolato con cemento tipo Portland 325 in ragione di kg. 50 per metro cubo di inerte a dare un impasto "asciutto".
5. A terrapieno perfettamente consolidato, si procederà al ripristino della pavimentazione della strada (o manufatto, o marciapiede, o piazza, o via ed altro suolo pubblico), a perfetta regola d'arte e come da stato di fatto. Verranno rifatte ossature, sottofondo e pavimentazione dello stesso tipo di quello preesistente. I materiali di nuova fornitura da mettersi in opera, dovranno corrispondere esattamente a campioni accettati ed approvati dall'Amministrazione Comunale il

Concessionario sarà quindi tenuto ad esibire tali campioni di volta in volta all'Amministrazione.

- 6 Gli avvallamenti e dislivelli del piano viario che dovrebbero eventualmente verificarsi nel tempo, dovranno immediatamente essere riportati in quota mediante riporto di adeguato materiale conglomerato bituminoso, anche più volte, fino al definitivo assestamento.

Fino alla realizzazione del nuovo manto stradale (tappeto), il ripristino dovrà essere costantemente mantenuto privo di avvallamenti, buche tappi, ecc.. e dunque perfettamente transitabile.

- 7 Trascorsi 12 (dodici) mesi dall'esecuzione del ripristino stradale dovrà essere rifatto il tappeto di usura per una fascia di larghezza minima di cm.250 e per tutta la larghezza della sede stradale. Lo spessore minimo dell'intervento di ripristino è di cm.4. Il ripristino dovrà prevedere una adeguata fresatura con mezzo meccanico del manto stradale esistente, la sua accurata pulizia, aspirazione e trasporto in discarica autorizzata.

Nel caso in cui venga utilizzato un macchinario predisposto per il taglio di precisione in roccia, e la larghezza dello scavo non superi la misura di 25 cm., senza sbavature lungo tutto il percorso della tubazione, la fascia di ripristino del tappeto bituminoso stradale sarà ridotta a 100 cm. a cavallo dello scavo. Il nuovo strato superficiale di usura (tappeto) dovrà essere formato con conglomerato bituminoso chiuso, confezionato con inerti di adeguata granulometria, avente un contenuto in bitume non inferiore al 5% del peso secco degli inerti, confezionato in impianti idonei, steso in opera a caldo con macchine vibrofinitrici idonee od a mano in corrispondenza delle bocche di lupo, per il raggiungimento di particolari configurazioni o pendenze. Prima della posa del conglomerato bituminoso si dovrà provvedere a stendere un'adeguata emulsione su tutto il piano di posa. I giunti che si formano con il preesistente manto stradale dovranno essere lineari e trattati con idonee emulsioni al fine di garantire una perfetta unione. Al completamento dei lavori dovrà essere rifatta la segnaletica orizzontale, esattamente come preesistente.

- 8 Al predetto ripristino la Ditta Concessionaria dovrà provvedere entro il periodo indicato nell'atto autorizzativo, così come fissato dall'Ufficio Tecnico Comunale (periodo comunque non superiore a 14 mesi dall'inizio dei lavori) che ovviamente terrà conto, di volta in volta, del tempo di consolidamento del terrapieno.
- 9 Nella sistemazione di cavi o tubazioni su ponti, passerelle, tombini od altri manufatti consimili non dovranno, in modo assoluto, essere manomesse le strutture portanti degli stessi, né i cavi e le tubazioni essere collocati in posizione tale da turbare l'architettura dei manufatti oppure l'armonia estetica o paesaggistica del sito, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione Comunale, a questa, pertanto, previamente ragguagliata delle particolarità esecutive, dovrà essere chiesta di volta in volta, prima dell'inizio dei lavori stessi, l'autorizzazione per il collocamento di cavi e tubazioni sui manufatti anzidetti.

ARTICOLO 6 – CAUZIONE.

1. Il richiedente dovrà versare l'ammontare complessivo della cauzione per l'esecuzione dei lavori di cui alla concessione, contestualmente alla presentazione della richiesta.
2. Il richiedente, a garanzia di una perfetta esecuzione dell'opera deve versare, a titolo di cauzione, una somma da determinarsi con deliberazione della Giunta Comunale, la quale verrà depositata tra i valori di terzi in custodia al Tesoriere Comunale, per cauzioni.
3. La cauzione di cui al punto 2) per ENTI e SOCIETA': inerente la costruzione, il potenziamento o l'ampliamento di impianti, mediante la installazione interrata di manufatti, varia nell'importo, il quale sarà compreso fra un minimo ed un massimo da determinarsi con deliberazione della Giunta Comunale, con competenza, in questi casi della giunta stessa, sentito il parere dell'Ufficio Tecnico, di determinare la somma dovuta di volta in volta, a secondo dell'intervento richiesto.
4. Ad esecuzione dei lavori così come da regolamento e allegato disciplinare, verrà restituita la cauzione trascorsi 12 (dodici) mesi dalla data di ricevimento al protocollo comunale della comunicazione dell'ultimazione dei lavori e di richiesta di svincolo, sempreche, come da attestato dell'Ufficio Tecnico, il ripristino sia stato effettuato a perfetta regola d'arte.
5. La cauzione può essere trattenuta con provvedimento motivato del Responsabile dell'Area Tecnica, a rimborso di eventuali danni causati al patrimonio comunale o ai beni di altrui proprietà.

ARTICOLO 7 – ATTIVITÀ DEL PERSONALE COMUNALE.

1. Il Comune ha comunque ampia facoltà di controllo sull'esecuzione dei lavori che si riserva di esercitare in qualsiasi momento, con il libero accesso dei propri dipendenti e/o incaricati per verificare che alla concessione si ottemperi in conformità alle norme qui contenute e richiamate.
2. In caso di riscontrata violazione di tali norme, il dipendente assumerà ogni iniziativa atta a rimuoverla con immediatezza, ove possibile; diversamente il dipendente intraprenderà successivamente le azioni conseguentemente necessarie (es.: relazione e quantificazione dei danni; segnalazione all'Ufficio rilascio concessioni, ecc.).

ARTICOLO 8 – RESPONSABILITÀ DEL CONCESSIONARIO.

1. Il concessionario assume in proprio ogni responsabilità civile e penale, sollevandone l'Amministrazione comunale, per fatti ed eventi causati o comunque accaduti ed inerenti la concessione e dovranno restare salvi, riservati e rispettati i diritti di terzi, per cui l'Amministrazione Comunale si intenderà sollevata da qualsiasi responsabilità che dovesse provenire da coloro che fossero o che si ritenessero pregiudicati dalla concessione stessa.
2. Il concessionario e l'esecutore dei lavori saranno responsabili sotto tutti gli aspetti ed anche in futuro della manutenzione e perfetta rimessa in quota del piano stradale e si assumono ogni responsabilità in ordine alla sicurezza del pubblico

transito. Rimarranno unici responsabili in linea civile e penale per danni a persone, animali e cose che potessero verificarsi in dipendenza dell'autorizzazione all'esecuzione dei lavori.

ARTICOLO 9 – REVOCA DELLA CONCESSIONE.

1. L'Amministrazione comunale si riserva di revocare, sospendere o rinviare, a suo insindacabile giudizio, per causa di forza maggiore, l'autorizzazione all'esecuzione dei lavori.
2. Nessuna azione di rivalsa potrà essere esercitata contro l'Amministrazione comunale nei casi di cui sopra o in casi di sospensione dei lavori in conseguenza di proprie necessità o di ordine pubblico.
3. i lavori devono avere inizio entro 180 (centottanta) giorni dalla data della concessione e trascorso invano tale termine, la concessione sarà nulla.

ARTICOLO 10 - DISPOSIZIONI FINALI.

1. La richiesta della concessione in permanenza per installazione di una tubazione interrata, per un tratto di strada comunale implica la contestuale accettazione del presente Regolamento e allegato Disciplinare.
2. Per tutto quanto non espressamente previsto con il presente regolamento si fa rinvio alla vigente normativa in materia, in particolare del Decreto Legislativo n°285/1992 e D.P.R. n°495 del 16 dicembre 1992, e successive modificazioni ed integrazioni.

FINE